

COMUNE DI DOGLIANI
Prov. di Cuneo

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE AREE PUBBLICHE
COMUNALI E DELL' ARREDO URBANO CON CONTRATTO DI
SPONSORIZZAZIONE

Sommario

1ART. 1 – OGGETTO E DURATA DEI CONTRATTI	2
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI.....	2
ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI GESTIONE DEL VERDE DA PARTE DELLA DITTA INTERESSATA.....	2
ART. 5 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	3
ART. 6 - CONTENUTI MINIMI DI MANUTENZIONE.....	3
ART. 7 - ELENCO DELLE AREE	4
ART. 8 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLO SPONSOR.....	4
ART. 9 - VERIFICHE	5
ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	5
ART. 11 - MOTIVI DI ESCLUSIONE	5
ART. 12 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	6
ART. 13 - CARTELLI DI SPONSORIZZAZIONE	6
ART. 14 - NORME FINANZIARIE.....	6
ART. 15 - INFORMAZIONI GENERALI	7
ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE	7

Art. 1 – OGGETTO E DURATA DEI CONTRATTI

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione delle aree pubbliche comunali, dell'arredo urbano o aree in uso pubblico, mediante sponsorizzazione ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 23 comma 7 bis del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e dall'art. 119 del TUEL 267/2000.
2. Il Comune di Dogliani intende affidare mediante contratto di sponsorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 119 del TUEL 267/2000 e dall'art 23 comma 7 bis del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree pubbliche comunali, dell'arredo urbano, o aree in uso pubblico sul territorio di Dogliani, riconoscendo allo "Sponsor" un ritorno di immagine nei modi e nei limiti riportati in seguito.
3. I contratti di sponsorizzazione avranno durata di anni cinque.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica ai fini della gestione delle aree pubbliche comunali, dell'arredo urbano o aree in uso pubblico, e delle pavimentazioni di quelle aree che, in base alla stipula di apposita convenzione, saranno gestite da operatori economici, i quali otterranno, per tutta la durata del contratto, la possibilità di installare sull'area oggetto di intervento impianti informativi relativi alla propria attività.
2. Ciascun operatore non potrà gestire un numero di aree, superiore a 3; ciascuna area sarà assegnata in modo esclusivo ad un solo soggetto.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI

1. Sono ammessi quali Sponsor i soggetti in possesso dei requisiti generali per l'affidamento di contratti pubblici come previsto dal codice dei contratti.
2. Lo Sponsor e eventuali soggetti incaricati dell'esecuzione dei lavori per la manutenzione delle aree dovranno essere privi di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del codice dei contratti. Gli stessi dovranno essere in possesso di adeguata polizza di assicurazione per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del contratto e osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI GESTIONE DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI, DELL'ARREDO URBANO O AREE IN USO PUBBLICO, DA PARTE DELLA DITTA INTERESSATA

Il Comune di Dogliani pubblicherà apposita "Manifestazione di interesse per

manutenzione aree, aiuole verdi e rotatorie con contratto di sponsorizzazione” al fine di assegnare le aree oggetto di sponsorizzazione. In caso di esito negativo della manifestazione d’interesse o non assegnazione di tutte le aree il Comune accetterà ogni offerta di sponsorizzazione valida che perviene all’Ente

Alla scadenza delle convenzioni sottoscritte, il Comune procederà alla pubblicazione di nuova manifestazione di interesse.

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda, nelle tempistiche e modalità indicate nel bando di manifestazione di interesse.

ART. 5 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La domanda sarà valutata dal Comune di Dogliani da apposita Commissione Tecnica costituita da: Responsabile Area LL.PP. e Ambiente, da un funzionario/ agente della Polizia Locale, dal Funzionario / istruttore del settore manutenzione e territorio o loro delegati.

Prima di procedere alla valutazione delle proposte la Commissione accerterà la completezza e correttezza della documentazione presentata, ai fini dell'ammissione del proponente.

L’assegnazione della gestione allo Sponsor richiedente, con riferimento a ciascuna area, avverrà anche in presenza di una sola domanda, purché il progetto risulti qualitativamente idoneo.

In linea generale, la valutazione terrà conto, oltre che delle condizioni previste dall’art. 119 del D.Lgs 267/2000, dell’esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e attività privata, del conseguimento di un risparmio di spesa, delle qualità dell’offerta tecnica che lo sponsor presenterà in termini estetici e di durabilità, del relativo valore economico e della convenienza dell’Amministrazione ad acquisire nella propria disponibilità i lavori eseguiti dallo sponsor.

Le proposte saranno valutate sulla base della loro coerenza con l’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione ed in particolare con la programmazione relativa alla gestione del verde cittadino.

Nel caso in cui pervengano due o più proposte in relazione alla stessa area, l’assegnazione verrà fatta in base ai seguenti criteri:

- convenienza economica, da intendersi come controvalore economico, espresso in Euro e/o in servizi prestati, offerti dallo Sponsor a fronte della sua sponsorizzazione – fino ad un massimo di punti 40;
- coerenza con il contesto – fino ad un massimo di punti 25;
- piano di manutenzione del verde - fino ad un massimo di punti 35.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere precisazioni e informazioni integrative e eventuali modifiche tecniche al programma di sponsorizzazione presentato.

ART. 6 - CONTENUTI MINIMI DI MANUTENZIONE

Al fine di garantire il mantenimento in perfetta condizione dell'area la ditta dovrà provvedere, compatibilmente con il progetto presentato, all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria STABILITE CON APPOSITO PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

ART. 7 - ELENCO DELLE AREE

Le aree individuate a tale scopo verranno scelte dall'Amministrazione in base alla programmazione e potranno essere modificate nelle varie annualità. Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione, manterranno la funzione ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici. I beni acquisiti o forniti nell'ambito della sponsorizzazione al termine della convenzione rimarranno di proprietà dell'amministrazione comunale.

ART. 8 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLO SPONSOR

Lo Sponsor, prima della firma del Contratto, dovrà confermare il nominativo di eventuale ditta incaricata per l'esecuzione dei lavori se prevista affidamento a terzi in sede di manifestazione di interesse.

Durante l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere la ditta esecutrice non dovrà interrompere il transito lungo le strutture viarie, salvo i casi di comprovata necessità e previo tempestivo accordo con il Comune, provvedendo altresì, a sua cura e spese ad apporre le segnalazioni prescritte dalla normativa vigente in materia, e sarà responsabile, a qualsiasi effetto, della mancata osservanza delle disposizioni concernenti la segnalazione dei lavori.

La Ditta dovrà evitare la formazione di accumuli di depositi di materiali o altro che determini ostacolo al libero deflusso delle acque sul piano viabile e alla libera circolazione dei veicoli: la ditta sarà responsabile dei danni causati a terzi a seguito di una gestione dell'area non responsabile.

Lo Sponsor dovrà provvedere al ripristino dei danni occorsi all'area in gestione a seguito di eventi imprevisti ed imprevedibili, compresi sinistri dovuti alla circolazione veicolare e/o ad atti vandalici.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione rispetto alle pattuizioni stabilite nel contratto deve essere preliminarmente approvata dal Comune. Lo stesso assumerà tutte le spese relative al contratto ed ogni altra spesa derivante dal rapporto stipulato con l'Amministrazione.

Saranno a carico della ditta esecutrice gli oneri derivanti dall'adozione dei provvedimenti e delle cautele necessarie ed obbligatorie per garantire l'incolumità agli operai, alle persone addette alla gestione ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Dovrà rispettare tassativamente il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibile, e il contratto collettivo nazionale di

lavoro e, se esistenti, gli integrativi territoriali, aziendali, nonché tutti gli adempimenti di legge, e in particolare gli obblighi contributivi, nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; far osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e utilizzare materiali di consumo conformi alla normativa CEE n. 89/232 e successive modifiche. Lo Sponsor dovrà impegnarsi, in caso di assegnazione della sponsorizzazione, a portare a conoscenza di questa amministrazione tutti i dati che verranno richiesti dalla Stazione Appaltante circa le ditte esecutrici, gli interventi di manutenzione e di sistemazione, a pena di decadenza dall'assegnazione stessa. Al momento della riconsegna l'area dovrà essere in perfette condizioni di manutenzione. Alla scadenza del contratto, sulle aree oggetto di sponsorizzazione l'Amministrazione si riserva di disporre il ripristino dello stato dei luoghi, che dovrà essere eseguito, entro un mese dalla richiesta, a cura e spese dello Sponsor, nel caso la ditta non ottemperasse gli verranno addebitate tutte le spese sostenute dall'ente per ripristinare la situazione iniziale. L'Amministrazione si riserva di accettare la riconsegna dell'area così come strutturata.

Lo Sponsor assumerà totalmente la responsabilità derivante da danni imputabili alla cattiva manutenzione dell'area; in particolare, dovrà verificare che rami, arbusti o erba non impediscano la visibilità della segnaletica stradale all'interno delle aree; dovrà, altresì, segnalare tempestivamente agli uffici comunali qualsiasi danno alla segnaletica della rotatoria.

ART. 9 - VERIFICHE

Il Comune di Dogliani, tramite il proprio personale dell'Ufficio Tecnico, verifica lo stato effettivo DELLE aree pubbliche comunali, dell'arredo urbano o aree in uso pubblico **OGGETTO DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**, riservandosi di inviare, se riscontrato, idonea segnalazione di inadempimento da parte della ditta .

Analoga procedura sarà eseguita in caso di incompatibilità con il codice della strada.

Alla scadenza della convenzione(**CONTRATTO**), alberi, arbusti e quant'altro piantumato/allocato sulla rotatoria (es. impianti di irrigazione, o quanto altro autorizzato), sulla corona di rotazione, sulle aiuole spartitraffico, sui bordi laterali e sui bordi laterali di intersezione, rimane di proprietà del Comune di Dogliani. Per non incorrere in spese di gestione elevate e/o impreviste il Comune di Dogliani potrà richiedere, alla scadenza della convenzione o nel caso di rescissione, il ripristino dello stato dei luoghi, da effettuarsi a cura e spese dello sponsor **entro due** mesi dalla data di scadenza o di rescissione.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Il Comune può procedere alla risoluzione del contratto di sponsorizzazione nei seguenti casi:

- mancata esecuzione dei lavori progettati (in tutto o in parte) entro 90 (novanta) gg. dalla data di consegna dell'area, salvo eventuali proroghe;

- mancato rispetto del programma di manutenzione e eventuale inadempimento nella gestione dell'area come indicato al punto precedente;
- grave negligenza nella gestione dell'area;

Per la risoluzione anticipata del contratto dovrà essere rispettata la seguente procedura: le inadempienze dovranno essere contestate per iscritto, mezzo PEC, assegnando un termine di 15 gg. per le eventuali controdeduzioni e precisazioni dello Sponsor. Qualora dopo tale contestazione sussistano ancora problemi e inadempimenti, il Comune invierà alla controparte diffida ad adempiere entro congruo termine. In caso di mancato raggiungimento di accordo il Comune potrà risolvere il contratto, senza alcuna formalità legale, ritornando in tale caso immediatamente in possesso dell'area nonché acquisendo gratuitamente gli impianti, gli arredi e le piantumazioni su di essa realizzati, rimuovendo i cartelli di sponsorizzazione e, se lo ritenesse necessario, riportare l'area nell'assetto originario addebitando le spese allo sponsor.

Il Comune potrà in ogni caso recedere anticipatamente dal contratto di sponsorizzazione con provvedimento motivato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico generale.

Lo Sponsor ha facoltà di recesso anticipato rispetto alla scadenza per giustificato motivo, previa comunicazione al Comune con un preavviso di almeno sei mesi.

Art. 11 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

La Commissione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- A) ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- B) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività;
- C) verifichi che l'offerta non sia conforme alle vigenti regole del Codice della Strada e/o il progetto proposto possa distrarre i conducenti degli autoveicoli.

Sono in ogni caso escluse, oltre alle sponsorizzazioni aventi ad oggetto pubblicità, anche in forma indiretta, vietate in tutto o in parte secondo la normativa in vigore, quelle di propaganda da parte di partiti o altre forze istituzionalmente rappresentate, nonché quelle di diffusione di messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Sono escluse le imprese a qualunque titolo coinvolte nella produzione commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo (compresi i sistemi elettronici e le sostanze chimiche, biologiche e nucleari).

Art. 12 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Tra lo Sponsor e l'Amministrazione verrà stipulato un contratto di sponsorizzazione della durata di n.5 (cinque) anni. L'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione qualora l'aggiudicatario non provveda

entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione alla stipula del contratto di sponsorizzazione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di sponsorizzazione (bollo, imposta di registro, ecc.) sono a carico dello Sponsor stesso. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto.

Art. 13 - CARTELLI DI SPONSORIZZAZIONE

La visibilità degli interventi di gestione del verde sarà consentita con la sistemazione facoltativa di CARTELLI stabili propri del soggetto proponente, secondo il modello/bozzetto presentato con il progetto.

I cartelli pubblicitari dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- numero massimo e dimensioni nel rispetto DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E PRESCRIZIONI COMUNALI
- non essere posizionati lungo la direzione della traiettoria di immissione in rotatoria dei veicoli, in modo tale che, in caso di svio degli stessi ed in particolare di quelli a due ruote, non possano essere oggetto di urto o ostacolo;
- il fissaggio al terreno del/i cartello/i e la sua stabilità è garantita dal soggetto adottante, che solleva l'amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da una non corretta posa;
- la collocazione dei cartelli informativi dovrà essere indicata nel progetto e rispettare le indicazioni del codice della strada, tenendo conto che, in caso di ribaltamento, non possano occupare la sede stradale; gli uffici tecnici potranno chiedere agli sponsor modifiche al posizionamento dei cartelli rispetto al progetto o durante il periodo di sponsorizzazione;
- non è ammessa un'illuminazione specifica per i cartelli in quanto potrebbe provocare disturbo con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;
- la sponsorizzazione dell'intervento non è cedibile;

ART. 14 - NORME FINANZIARIE

Ai fini IVA, configurandosi l'intervento quale operazione permutativa riconducibile nell'ambito applicativo dell'art. 11, primo comma, del DPR n. 633/72, ognuna delle operazioni considerate (Sponsorizzazione e realizzazione e/o manutenzione) deve essere assoggettata al tributo in maniera separata ed autonoma e, quindi, sia il Comune che lo Sponsor sono tenuti ad emettere regolare fattura in relazione all'operazione attiva da ciascuno effettuata, indicando il valore normale delle prestazioni, così come determinato dall'art. 14, terzo comma, del medesimo DPR n. 633/72 o, comunque, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio comunale competente.

Ai fini fiscali, il contratto di sponsorizzazione prevede la compensazione automatica tra il canone di locazione degli spazi pubblicitari concessi da parte del

Comune e l'importo dei lavori e quello di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati da parte del soggetto attuatore.

La regolazione dei rapporti contabili avverrà esclusivamente mediante emissione di Fatture Elettroniche.

ART. 15 - INFORMAZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti ed, in particolare, al Codice Civile, al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di attuazione, alle prescrizioni comunali ed a quanto contenuto nell'avviso pubblico.

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione con apposita deliberazione da parte del Consiglio Comunale e la successiva pubblicazione nei modi e forme di legge e dello Statuto comunale.

A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono disapplicare le disposizioni inserite in altri regolamenti comunali in contrasto con il presente